

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N.308

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE (308)

*(articolo 1, commi 3 e 5, della legge 25 febbraio 2008)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 16 dicembre 2010*

---

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL  
DECRETO LEGISLATIVO 20 NOVEMBRE 2008, N. 188, RECANTE  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/66/CE CONCERNENTE PILE,  
ACCUMULATORI E RELATIVI RIFIUTI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA  
91/157/CEE.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007, e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

Vista la direttiva 2008/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato;

Vista la decisione della Commissione 2009/603/CE del 5 agosto 2009 che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformità della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

## ART. 1

*(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, le parole: "dell'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 6".
2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, dopo le parole: "che non soddisfano i requisiti del presente decreto" sono inserite le seguenti: "successivamente alla data di cui al comma 2,".
3. L'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, è sostituito dal seguente:

## " ART. 7

*(Raccolta separata di pile ed accumulatori industriali e per veicoli)*

1. Al fine di promuovere al massimo la raccolta separata, i produttori di pile ed accumulatori industriali e per veicoli, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali e per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. A tal fine, possono:
  - a) aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta facente capo ai medesimi;
  - b) organizzare autonomamente, su base industriale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile ed accumulatori industriali e per veicoli.
2. L'attività di raccolta di pile e accumulatori industriali e di pile e accumulatori per veicoli può essere svolta anche da terzi indipendenti, purché senza oneri aggiuntivi per il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale e nel rispetto della normativa vigente.
3. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che agiscono in loro nome ritirano gratuitamente i rifiuti di pile e accumulatori industriali presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine.
4. Chiunque detiene rifiuti di pile e accumulatori per veicoli è obbligato al loro conferimento ai soggetti che raccolgono detti rifiuti ai sensi del comma 1, a meno che la raccolta venga effettuata in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
5. In caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato non commerciale, l'utilizzatore finale si disfa, presso i centri di raccolta di pile ed accumulatori per veicoli allestiti dai soggetti di cui al comma 1, dei rifiuti di detti batterie e accumulatori senza oneri e senza l'obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori.
6. I soggetti di cui al comma 1 sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori industriali e per veicoli raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. "

4. All'articolo 8 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1 dopo le parole: *“la percentuale di raccolta delle pile e degli accumulatori”* è inserita la seguente: *“portatili”*;
  - b) al comma 3 le parole: *“risultanti dal Registro di cui all'articolo 14”* sono sostituite dalle seguenti: *“dell'immesso sul mercato trasmessi dai produttori ai sensi dell'articolo 15, comma 3”*.
5. All'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) le parole: *“31 marzo”* sono sostituite dalle seguenti: *“28 febbraio,”*;
  - b) la parola: *“categorie”* è sostituita dalla seguente: *“tipologie”*;
  - c) le parole: *“di cui all'allegato III, punto 3, lettera b).”* sono sostituite dalle seguenti: *“di cui all'allegato II, parte B.”*
6. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) le parole: *“Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato di vigilanza e controllo di cui al presente decreto, sono definiti i criteri”* sono sostituite dalle seguenti: *“Il Centro di coordinamento di cui all'articolo 16 definisce le modalità”*;
  - b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Dette modalità sono approvate dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 19.”*
7. All'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, le parole: *“All'interno di tale registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, sulla base delle indicazioni di cui al comma 2.”* sono soppresse;
  - b) al comma 2, dopo le parole: *“dall'allegato III,”* sono inserite le seguenti: *“parte A,”* e l'ultimo periodo è soppeso;
  - c) al comma 4, la parola: *“annuale”* è soppresa;
  - d) al comma 5, le parole: *“Ai fini delle”* sono sostituite dalle seguenti: *“Ai fini della”* e le parole: *“e dei sistemi collettivi operativi”* sono soppresse.
8. L'articolo 15 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, è sostituito dal seguente:

" ART. 15

*(Gestione del Registro e dei dati relativi ai sistemi collettivi, all' immesso al mercato, alla raccolta ed al riciclaggio)*

1. *Il Registro di cui all'articolo 14, gli elenchi di cui al comma 2 e i dati di cui al comma 3 sono detenuti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'ISPRA effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento dei compiti di cui all'articolo 14, commi 2 e 3.*

2. I sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori si iscrivono presso le camere di commercio, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte B. Le Camere di commercio comunicano all'ISPRA, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, l'elenco dei sistemi collettivi ed i successivi aggiornamenti e tutte le altre informazioni di cui all'allegato III, parte B.

3. I produttori comunicano annualmente alle Camere di commercio, entro il 31 marzo, i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia secondo quanto riportato nell'allegato III parte C. Le Camere di commercio comunicano all'ISPRA, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, i dati di cui al presente comma.

4. L'iscrizione di cui al comma 2 e la comunicazione di cui al comma 3 sono assoggettate al pagamento di un corrispettivo da determinarsi, secondo il criterio della copertura dei costi dei servizi, con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 5.

5. L'ISPRA svolge, inoltre, i seguenti compiti:

a) predispone e aggiorna il Registro di cui all'articolo 14 sulla base delle comunicazioni di produttori di cui all'articolo 14, comma 2;

b) raccoglie esclusivamente in formato elettronico i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a comunicare ai sensi del comma 3;

c) raccoglie i dati trasmessi dai sistemi di raccolta, relativamente alla raccolta e al riciclaggio secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 10, nonché dalle province, ai sensi dell'articolo 10, comma 5;

d) elabora i dati relativi alla raccolta e al riciclaggio e ne trasmette le risultanze al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della trasmissione alla Commissione europea delle relazioni di cui all'articolo 24. ”.

9. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“ c) ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli, nonché la loro trasmissione all'ISPRA entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di rilevamento ”.

10. All'articolo 19 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera b), dopo le parole: “decreto legislativo;” sono aggiunte le seguenti: “a tal fine si avvale del registro di cui all'articolo 14, degli elenchi e dei dati di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, predisposti e messi a disposizione dall'ISPRA;”;

b) al comma 6, lettera e), le parole: “all'articolo 15, comma 2, lettera b),” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 14, comma 2, e 15, comma 3, ”.

11. All'articolo 23 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: *“entro il 26 settembre 2009”* sono soppresse;
  - b) al comma 5, prima delle parole: *“In aggiunta al simbolo”* sono anteposte le seguenti: *“Entro il 26 settembre 2009”*.
12. All'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, al comma 2, le parole: *“ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettere c) e d),”* sono sostituite dalle seguenti: *“ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere d) ed e),”*.
13. All'articolo 25 decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: *“dopo il 26 settembre 2009, immette sul mercato pile e accumulatori portatili e per veicoli privi del simbolo e della indicazione di cui all'articolo 23”* sono sostituite dalle seguenti: *“immette sul mercato pile ed accumulatori privi del simbolo di cui all'articolo 23, commi 1 e 3, o immette sul mercato, dopo il 26 settembre 2009, pile ed accumulatori portatili e per veicoli privi della indicazione di cui all'articolo 23, comma 5, ”;*
  - b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“La stessa sanzione è applicata al produttore che non fornisce le informazioni di cui all'articolo 15, comma 3, ovvero le fornisce in modo incompleto o inesatto.”;*
  - c) al comma 6, le parole: *“di cui all'articolo 24, comma 2,”* sono sostituite dalle seguenti: *“di cui all'articolo 22, comma 2,”*.
14. L'articolo 28 decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, è soppeso.
15. L'allegato III al decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, è sostituito dall'allegato A al presente decreto.
16. Allegato IV al decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, nella rubrica, le parole: *“(articolo 22, comma 1)”* sono sostituite dalle seguenti: *“(articolo 23, comma 1)”*.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

**ALLEGATO A - ALLEGATO III**  
*(articoli 14, comma 2, e 15, comma 1)*

**PARTE A**

**MODALITA' DI ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DEI SOGGETTI TENUTI AL FINANZIAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI**

- 1) *L'iscrizione al Registro deve essere effettuata dal produttore presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto. In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.*
- 2) *L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione deve essere sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato in Italia.*
- 3) *All'atto dell'iscrizione al Registro il produttore indica:*
  - a) *Nome del produttore e marchio commerciale (se disponibile) con cui opera nello Stato membro;*
  - b) *Indirizzo/i del produttore: codice postale e località, via e numero civico, paese, URL, numero di telefono, persona di contatto, numero di fax e indirizzo di posta elettronica del produttore, se disponibili;*
  - c) *Indicazione del tipo di pile e accumulatori immessi sul mercato dal produttore: pile e accumulatori portatili, pile e accumulatori industriali o pile e accumulatori per autoveicoli;*
  - d) *Informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un sistema collettivo;*
  - e) *Data della domanda di registrazione;*
  - f) *Codice fiscale del produttore nazionale o codice di identificazione nazionale del produttore di altro stato membro;*
  - g) *Dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere.*

4) I produttori comunicano, con le medesime modalità previste ai punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione entro 1 mese dalla data della modifica, nonché la cessazione dell'attività determinante obbligo di iscrizione.

## PARTE B

### MODALITA' DI ISCRIZIONE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO DEI SISTEMI COLLETTIVI TENUTI AL FINANZIAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI

- 1) L'iscrizione deve essere effettuata presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del sistema collettivo.
- 2) L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione deve essere sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato.
- 3) Ciascun sistema collettivo comunica all'atto dell'iscrizione le seguenti informazioni:
  - a) i dati relativi alla sua costituzione;
  - b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni produttore, le categorie e tipologie di pile e accumulatori gestite;
- 4) I sistemi collettivi comunicano, con le medesime modalità previste ai punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione entro 1 mese dalla data della modifica, nonché la cessazione dell'attività determinante obbligo di iscrizione.

## PARTE C

TABELLA 1

CATEGORIA	TIPOLOGIA
PILE E ACCUMULATORI PORTATILI	PILA ZINCO CARBONE
	PILA ZINCO CLORURO
	PILA ALCALINA
	PILA AL LITIO
	PILA ZINCO ARIA
	PILA ZINCO ARGENTO
	ACCUMULATORI AL PIOMBO
	ACCUMULATORI NICHEL CADMIO
	ACCUMULATORI NICHEL IDRURI METALLICI
	ACCUMULATORI AL LITIO
	ALTRO
ACCUMULATORI INDUSTRIALI	PIOMBO
	NICHEL CADMIO
	ALTRO
ACCUMULATORI VEICOLI	PIOMBO
	NICHEL CADMIO
	ALTRO